DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 12/2008

del 1º febbraio 2008

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 167/2007 del 7 dicembre 2007 ([1]).

(2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ([2]) è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 ([3]), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento CE) n. 915/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66i [Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«— **32007 R 0915**: Regolamento (CE) n. 915/2007 della Commissione del 31 luglio 2007 (GU L 200 dell'1.8.2007, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In attesa che il Comitato misto SEE adotti una decisione formale sulla modifica dell'appendice 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 secondo le procedure previste dall'accordo, gli Stati EFTA adottano, contemporaneamente agli Stati membri della CE, misure equivalenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dell'appendice 3 aggiornata. Qualora dette misure siano fonte di serie preoccupazioni per uno o più Stati EFTA, lo/gli Stato/i EFTA in questione interpella(no) immediatamente il Comitato misto SEE.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 915/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

([1]) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 34.
([2]) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
([3]) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.
([4]) GU L 200 dell'1.8.2007, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER